

IDRICA SCARL

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e segg. del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata

"IDRICA SCARL"

nel seguito di questo statuto denominata anche "Società".

La Società Idrica nasce in attuazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 - Avviso MIUR Decreto Direttoriale prot. n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010 - Titolo III - Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico/Private - per la creazione di una nuova aggregazione pubblico-privata nella Regione Campania, ammessa alla fase negoziale con il Decreto Direttoriale prot. n. 190/Ric. del 23 aprile 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2° dell'Avviso di cui sopra.

ARTICOLO 2

SEDE LEGALE

La Società ha sede legale in NAPOLI (NA).

La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del medesimo Comune sopra indicato con semplice decisione dei soci. L'organo amministrativo è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese. Il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato, invece, comporta modificazione dello statuto sociale.

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali e succursali, anche altrove e sopprimerle con deliberazione dell'organo competente per legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dell'organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, assunta nelle forme di legge.

ARTICOLO 4

OGGETTO SOCIALE

La Società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo, e non può quindi distribuire ai soci utili che, se prodotti, devono essere reinvestiti in attività di ricerca, sviluppo, formazione e diffusione dei risultati della ricerca.

Essa ha la finalità di realizzare un'aggregazione scientifico-tecnologica in forma di laboratorio pubblico privato di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione

e trasferimento tecnologico nel campo dei sistemi idrici, delle reti e delle risorse idriche e del trattamento di tutti i tipi di acque.

La Società ha altresì lo scopo di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale.

La Società indirizzerà le proprie attività prevalentemente sui seguenti obiettivi strategici:

- consolidamento infrastrutturale della ricerca e del trasferimento tecnologico in relazione alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà produttive regionali e nazionali nei campi di interesse dell'aggregazione, nonché in relazione alle strategie europee condivise per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile;
- supporto alle Istituzioni preposte alla promozione della Ricerca Scientifica e Tecnologica che si avvarranno della Società per sostenere la partecipazione, il coordinamento e l'avvio di progetti ed iniziative nazionali ed internazionali interessanti i settori di attività della Società;
- realizzazione di studi, ricerche ed analisi per conto della Pubblica Amministrazione nei campi di propria competenza;
- promozione delle attività per la connessione della pluralità di soggetti dislocati nella filiera delle tecnologie di interesse della società, in modo da promuoverne la cooperazione e l'interazione;
- realizzazione di un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e territorio, in modo da favorire lo sviluppo diffuso dei processi di innovazione;
- promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nel territorio intesa a favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze ed ai prodotti della ricerca, anche attraverso la progressiva sistematizzazione delle informazioni, finalizzate alla costruzione di banche dati condivise;
- potenziamento e facilitazione dell'accesso alle strutture ed alla strumentazione per la ricerca, anche attraverso la realizzazione di specifiche iniziative riguardanti il rafforzamento delle infrastrutture e delle reti immateriali che mettano a sistema le risorse esistenti;
- sviluppo degli interventi di sostegno per favorire la presenza del sistema regionale e nazionale della ricerca e dell'innovazione nei grandi progetti comunitari ed internazionali;
- fornitura di assistenza e servizi alla Pubblica Amministrazione ed a Enti Pubblici e Privati aventi ad oggetto studi, ricerche, indagini e valutazioni scientifiche e tecnologiche, analisi qualitative e previsioni di fattibilità e studi e analisi di

impatto ambientale nel campo delle risorse idriche e relative reti;

- fornitura dei servizi di rete a favore delle imprese ed attivazione degli interventi diretti a favorire la collaborazione tra imprese per la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione;
- promozione della ricerca di base e di quella industriale, accrescimento della capacità brevettuale e sostegno allo sviluppo precompetitivo;
- promozione della nascita di nuove realtà imprenditoriali anche attraverso una forte incentivazione alla collaborazione tra imprese e tra queste e il sistema della ricerca;
- promozione ed erogazione della formazione sulle tematiche del settore atte a diffondere la cultura dell'innovazione;
- sviluppo di iniziative di internazionalizzazione e di marketing.

La Società, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione CE 2006/C/323/01), potrà promuovere i risultati della ricerca di base, della ricerca industriale e di sviluppo sperimentale mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, subordinatamente a quanto disposto dall'art.16 bis; tutti gli utili verranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati; le imprese in grado di esercitare un'influenza sulla Società non godranno di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio di imprese che possano potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la scelta strategica di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, e potrà porre in essere iniziative mirate:

- al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area regionale;
- all'attrazione in Campania di nuove strutture di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;
- alla promozione di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto della Società;
- al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende;
- alla creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'estero;
- all'attrazione e alla formazione dei migliori talenti.

La Società potrà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off, start-up e riconversione produttiva di attività di ricerca;

- gestire le strutture nelle loro parti comuni ed i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;
- promuovere e realizzare studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo;
- promuovere e sostenere progetti per la creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti;
- promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della Società e quelle dei soci;
- avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo della aggregazione;
- erogare servizi nei settori di propria competenza;
- partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;
- fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;
- promuovere le competenze tecnologiche dei soci;
- incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali nei settori di propria competenza.

La Società, al solo ed unico fine del conseguimento dello scopo sociale, e quindi con carattere di strumentalità, potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie e immobiliari, ed inoltre, con esclusione di qualsiasi operazione svolta da e nei confronti del pubblico, finanziarie e mobiliari, ritenute utili o necessarie a giudizio dell'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., anche come compenso per i servizi resi.

La Società potrà contrarre mutui (dal lato passivo) e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie.

La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

La Società, per la realizzazione delle sue attività, può avvalersi del personale e delle strutture dei propri soci, in base alle previsioni del regolamento consortile ovvero concordandone di volta in volta le condizioni.

ARTICOLO 5

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio legale di ogni socio ed il suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per quanto concerne i rapporti con la Società, sono quelli dichiarati all'atto di adesione. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate dai soci interessati.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) ed è diviso in quote proporzionali all'entità del conferimento di ciascun socio.

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'organo amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale ne fissa di volta in volta le modalità.

Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.

Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci.

Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste dal presente Statuto.

All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale per non più di due volte in ciascun esercizio, sino ad un ammontare massimo pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) e per il periodo massimo di due (2) anni dalla data dell'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, e ciò per consentire l'ingresso dei partecipanti allo studio di fattibilità presentato al MIUR, e pertanto espressamente escludendo il diritto di opzione.

L'organo amministrativo determinerà le modalità di sottoscrizione dell'aumento, con facoltà di stabilirne la scindibilità, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente liberati.

ARTICOLO 7

SOCI

Possono essere ammessi alla Società consortile:

- Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni;
- Enti pubblici economici;
- Enti pubblici di ricerca;
- Università;
- Fondazioni riconosciute;
- Fondazioni bancarie;
- Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;
- Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili a quelli della Società.

Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'organo amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci.

A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 8

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota è tenuto a offrirla in prelazione a tutti gli altri soci.

L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci mediante l'invio di una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da spedire all'indirizzo degli stessi, entro venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;

2. gli altri soci, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione all'organo amministrativo mediante l'invio di una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC); si considerano rinunciatari i soci che non abbiano inviata tale comunicazione nel termine indicato;

3. i soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione delle quote rispettivamente possedute. Tali soci avranno diritto a una ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.

Il prezzo della quota offerta in vendita, in considerazione dello scopo mutualistico, non potrà essere superiore al valore nominale.

Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate, al prezzo come sopra determinato, anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

1. il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il potenziale acquirente possieda i requisiti necessari per diventare socio, dovrà inviare all'organo amministrativo comunicazione contenente gli estremi dell'acquirente, i dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del

richiedente e allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto sociale;

2. l'organo amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta del socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita l'Assemblea dei soci a deliberare sull'ammissione del nuovo socio;

3. l'Assemblea dei soci, se ritiene la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio;

4. in detto ultimo caso, l'organo amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota e dare nuovamente corso alla procedura di cui sopra, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

ARTICOLO 9

CONTRIBUTI DEI SOCI

Per la copertura dei costi necessari al perseguimento degli scopi sociali, ai sensi dell'art. 2615 ter 2° comma, l'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare contributi finanziari a carico dei soci che partecipano ai progetti agevolati di R&S promossi dalla Società, in misura comunque non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo dei contributi a fondo perduto di cui ciascun socio beneficia.

In caso di insufficienza o mancanza dei contributi che precedono, l'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare un'anticipazione di questa contribuzione sui contributi riconosciuti ai soci sui progetti di ricerca.

Da questa contribuzione in anticipazione sono esclusi gli Organismi Universitari e gli Enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'articolo 10 che segue.

Questa anticipazione può essere deliberata alle seguenti condizioni:

- a) che sia posta a carico di ciascun socio in proporzione alla sua partecipazione al capitale sociale, non computando le quote sociali dei soci non tenuti a questa contribuzione in anticipazione ai sensi dell'articolo 10 che segue;
- b) che sia diretta alla copertura di spese di gestione inerenti esclusivamente i primi tre esercizi della Società;
- c) che abbia un importo complessivo a carico di tutti i soci, tenuti alla contribuzione, non superiore ad euro diecimila per ciascun esercizio.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE DEGLI ORGANISMI UNIVERSITARI E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso gli Organismi Universitari, gli Enti Pubblici di Ricerca e gli Organismi Pubblici di Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in danaro ad esclusione della quota sociale e delle quote non superiori al cinque per cento sui contributi a fondo perduto ricevuti per i progetti di ricerca e sviluppo promossi dalla società. Resta inteso che gli Organismi Universitari, gli Enti Pubblici di Ricerca e gli Organismi Pubblici di Ricerca, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione al capitale sociale.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi della Società.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e dei contributi previsti dall'articolo 9 che precede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 che precede per gli Organismi Universitari e degli Enti Pubblici di Ricerca.

L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad integrare il patrimonio sociale con il versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei soci diversa da quella del tipo sociale adottato.

ARTICOLO 12

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

ARTICOLO 13

DECADENZA E RECESSO

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, dando un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione all'organo amministrativo.

I Soci che partecipano a progetti di Ricerca&Sviluppo o eseguono commesse per conto della Società non possono recedere fino al completamento delle attività progettuali o delle commesse ed al soddisfacimento di tutti gli impegni ed adempimenti, anche di garanzia, comunque connessi ed inerenti ai progetti di Ricerca&Sviluppo o le commesse, salvo espressa approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 14

ESCLUSIONE

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su parere dell'organo amministrativo, nei confronti del socio che:

1. non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o si renda moroso nei pagamenti dovuti alla Società;
2. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative

interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;

3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;

4. abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n.95);

5. sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione mortis causa, giacché la società non continua con gli eredi;

6. sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è ammesso ai sensi dell'articolo 2610 del codice civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'Assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione;

7. in caso di partecipazione a progetti di Ricerca&Sviluppo, non abbia ottemperato nei modi, nei contenuti e nei tempi alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Società e di eventuali Enti finanziatori, o non garantisca i requisiti patrimoniali e finanziari richiesti dagli avvisi.

Nei casi previsti dal presente articolo, il socio inadempiente dovrà essere invitato a mettersi in regola con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione, se lo stesso sia rimasto inadempiente; entro il medesimo termine il socio può opporsi dinanzi al Tribunale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le motivazioni mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

ARTICOLO 15

CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI

Il socio receduto o escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione.

Il rimborso avviene al valore nominale della partecipazione sociale o, se inferiore, al valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si scioglie il rapporto sociale.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

ARTICOLO 16

DIRITTI DI PROPRIETÀ

I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà

del socio o dei soci che hanno generato i risultati, in proporzione alla partecipazione alle attività di ricerca e sviluppo, salvo diversa pattuizione tra le parti.

I risultati dei progetti di ricerca commissionati alla Società da terzi sono regolati da apposita convenzione tra le parti.

La Società consortile potrà utilizzare in forma gratuita tali risultati, solo per scopi di ricerca e compatibilmente con i relativi contratti stipulati tra la Società consortile e le parti coinvolte.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca. Pertanto ogni e qualsiasi divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, dovrà avvenire oltre che in coerenza con le finalità istituzionali della stessa, previo consenso scritto rilasciato dal consorzio titolare di dette informazioni. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.

I soci che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca, dovessero ricevere informazioni di natura confidenziale (Informazioni Confidenziali) di proprietà di altri soci, si impegnano a:

- non utilizzare o rivelare le dette Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;
- non rivelare le dette Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;
- garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabile logica di "need to know";
- in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà, restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.

I soci destinatari della divulgazioni di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori.

Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali, se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:

- le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;
- il socio che ne detiene la proprietà informi il destinatario

che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura;
Le Informazioni Confidenziali sono o sono state comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;

- le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dal socio destinatario in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali.

Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali ed, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei ad un'opportuna tutela. Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario. Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione. Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide per i cinque anni successivi alla conclusione dei progetti realizzati.

ARTICOLO 18

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio ed i relativi allegati dovranno essere predisposti dall'organo amministrativo e dovranno essere presentati all'Assemblea Ordinaria, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2364, secondo comma, c.c..

ARTICOLO 19

ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della Società sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo amministrativo;
3. il Comitato Tecnico Scientifico;
4. l'organo di controllo (ove costituito).

ARTICOLO 20

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione e le modifiche dell'eventuale regolamento consortile;
- h) l'esclusione dei soci;
- i) l'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 21

DIRITTO DI VOTO

Ai soci spetta il diritto di voto ai sensi di legge.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Il socio moroso nei confronti della società non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 22

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 23

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 20 lettere a), d), e), f) g) ed h), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della provincia di Napoli.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, spetta all'organo di controllo, se nominato, di convocare l'assemblea, ferma ogni altra competenza prevista dalla legge.

La convocazione è effettuata, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, mediante lettera raccomandata spedita ai soci al loro domicilio, ai sensi di legge, almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine.

La convocazione potrà anche essere effettuata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci.

Nell'avviso suddetto devono risultare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, dell'organo di controllo, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se i componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, dell'organo di controllo, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 24

INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI

E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra si dia atto nel relativo verbale.

A queste condizioni, l'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 25

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DEI SOCI

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega, ai sensi dell'articolo 2479 bis c.c., anche rilasciata con firma digitale certificata.

Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo del Legale Rappresentante ovvero di persona designata mediante delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la

regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ARTICOLO 26

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

La presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico e, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 27

QUORUM ASSEMBLEARI

L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, fatto salvo le diverse maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dello Statuto stesso e per l'approvazione e le modifiche del Regolamento. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 28

SISTEMI DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

ARTICOLO 29

VERBALI ASSEMBLEA

Il verbale dell'Assemblea è redatto e firmato dal Segretario e dal Presidente; con riguardo alle delibere di modificazione dello Statuto e degli altri casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente. Le copie relative ai verbali, autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario della relativa adunanza, fanno piena prova anche di fronte a terzi.

ARTICOLO 30

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, alternativamente:

- a)** da un amministratore unico;
- b)** da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Durata - Cessazione dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Il venir meno del rapporto di dipendenza o di collaborazione di uno degli amministratori con uno dei soci determina la decadenza e, comunque, è giusta causa di revoca, dell'amministratore dal suo ufficio.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trentagiorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Gli amministratori non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Rappresentanza sociale

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 31

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato secondo le modalità seguenti.

1. Presidenza: il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea. Il presidente è sostituito dal consigliere più anziano nei casi di assenza o impedimento.

2. Deliberazioni: per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità la deliberazione si intende respinta.

Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione assume proprie decisioni mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sono soggette a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e il diritto ad un'adeguata informazione. In questi casi la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza degli amministratori in carica. Il procedimento deve concludersi entro 24 (ventiquattro) ore dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

3. Verbalizzazioni: le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

4. Convocazioni: le convocazioni saranno fatte dal Presidente a mezzo comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine potrà essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore.

5. Riunioni: il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dall'organo di controllo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano. Il Consiglio nomina un segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza e videoconferenza, a condizione che:

- il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione.
L'adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza.

6. Delega dei poteri: il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

ARTICOLO 32

COMPENSI

Tutte le cariche sociali sono attribuite ed assunte senza compenso economico di nessun tipo.

Spetta solo il rimborso spese documentate per i casi deliberati dall'organo amministrativo stesso per attribuzione di compiti non previsti tra quelli delle cariche sociali.

ARTICOLO 33

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico scientifico è un organo consultivo ed ha il compito di analizzare e fornire pareri, non vincolanti, in merito alle attività della Società o a proposte dei soci.

Il Comitato tecnico scientifico è composto da massimo cinque membri con comprovata competenza scientifica.

I membri durano in carica tre anni e sono nominati dall'organo amministrativo, che ne definisce modalità, contenuti di massima e limiti delle attività da svolgere.

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o un suo delegato, ha facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato tecnico scientifico. Le riunioni del Comitato possono essere tenute in audio o video conferenza.

ARTICOLO 34

ORGANO DI CONTROLLO

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove ritenuto opportuno, l'assemblea provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 cod. civ..

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

All'organo di controllo può essere affidata, ricorrendone le condizioni di legge, anche la revisione legale dei conti.

All'Organo di controllo comunque nominato si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

L'organo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

ARTICOLO 35

RISORSE UMANE E STRUTTURALI

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà del personale e delle strutture di ricerca messe a disposizione

dai soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse (know-how, tecnologie, processi, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, attrezzature ed impianti dimostrativi e produttivi, ecc.) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da apposito Regolamento, di cui all'articolo 36 che segue, o da specifica pattuizione, nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio.

ARTICOLO 36

REGOLAMENTO

L'Assemblea delibera l'approvazione del Regolamento della Società consortile per disciplinare il rapporto tra i soci ed in particolare per la gestione dei progetti e delle iniziative comuni.

Il Regolamento sarà proposto dall'organo amministrativo e deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il Regolamento dovrà necessariamente prevedere che, nel caso di progetti presentati dalla Società e cofinanziati da soci, spetti esclusivamente a questi ultimi l'attuazione dei progetti e i relativi risultati delle attività ed i diritti correlati al loro utilizzo.

ARTICOLO 37

UTILI

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

1. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
2. il rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata.

ARTICOLO 38

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi. Gli eventuali utili o avanzi di qualsiasi genere risultanti dalla liquidazione dovranno essere devoluti ad enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe alla Società.

ARTICOLO 39

FINANZIAMENTO DEI SOCI

I soci possono eseguire a favore della società versamenti o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purchè secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Tali finanziamenti, se proporzionali alla quota di partecipazione al capitale di ciascun socio e salva diversa determinazione dell'assemblea, sono a titolo completamente gratuito in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 C.C..

I rimborsi dei versamenti e dei finanziamenti ai soci sono disposti dall'assemblea e possono essere eseguiti nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziarie rispetto ai debiti sociali, così come risultanti da contabilità regolarmente tenuta e aggiornata, il tutto nel rispetto dell'art. 2467 c.c.

ARTICOLO 40

RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 41

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale, fermo restando in ogni caso la necessità del parere favorevole dei soci pubblici.

ARTICOLO 42

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la Società, i soci, gli amministratori, l'organo di controllo ed i membri del Comitato tecnico scientifico si intendono regolarmente effettuate mediante l'utilizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata). Entro trenta giorni dalla costituzione della Società, dalla acquisizione della qualifica di socio o della nomina ad una carica sociale, i soci, gli amministratori, i sindaci ed i membri del Comitato tecnico scientifico sono tenuti a comunicare alla Società l'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni. Resta inteso che la Società, per le imprese iscritte al Registro Imprese della CCIAA, potrà sempre e comunque avvalersi di quello ivi risultante.

ARTICOLO 43

TUTELA DELLA PRIVACY

Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modificazioni, i soci autorizzano la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti il rapporto sociale e le attività previste dall'oggetto sociale.

ARTICOLO 44

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie giudiziarie insorgenti è fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 45

RINVIO

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.